

Art.5 Decorrenza del tributo - ABROGATO

1. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.
2. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.16. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 16, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
3. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui al successivo art. 16, il tributo non è dovuto, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree.
4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del tributo, escluso i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, agevolazioni di cui ai successivi articoli 14 e 15, comporta il recupero, la compensazione o il rimborso della differenza del tributo, dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 16. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti all'art. 16, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.
5. La compensazione di cui ai commi 2 e 4 e il recupero di cui al comma 4 del presente articolo potranno essere conteggiati in diminuzione o in aumento dell'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.

Art.14 Riduzioni – PARZIALMENTE MODIFICATO

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: 20%;
- b) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: 20%
- c) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti: 30%;
- d) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni:33%;
- e) riduzione per zone non servite dal servizio di raccolta. Nel caso di servizi di raccolta con contenitori stradali ad uso non esclusivo dell'utente, si intendono non servite quelle zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1000 metri dall'utenza. Nel calcolo non sono ricomprese le strade private e vicinali queste ultime anche se

di uso pubblico: 60%.

2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

3. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:
a) utenze domestiche che praticano il compostaggio. Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa stabilite nell'allegato A secondo le modalità al presente Regolamento;

b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente Regolamento.

4. Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio al riciclo dei rifiuti:
a) Avvio a recupero presso terzi (ai sensi DLgs 116/2020)

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista nel presente articolo, le utenze non domestiche devono trasmettere al soggetto gestore una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti urbani avvalendosi di soggetti diversi dal gestore pubblico, corredata da una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, per un periodo ~~di almeno cinque anni~~ **non inferiore a due anni** entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.

2. La scadenza di presentazione della dichiarazione ha natura perentoria ed è obbligatoria per avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico. In caso di dichiarazione presentata tardivamente, la decorrenza dell'uscita dal servizio pubblico è differita al secondo anno successivo.

3. La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.

5. La riduzione fruibile, in misura sino al 100% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili all'utenza interessata, determinata applicando il coefficiente k_d , di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999, riferito alla specifica categoria di attività. Con separato atto deliberativo il comune potrà stabilire dei fattori moltiplicativi dei K_d , per adeguarli a coefficienti di produzione di rifiuti più attendibili.

6. Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di

destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero della quota di tariffa ridotta emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.

7. La riduzione proporzionale alle quantità avviate a recupero sarà riconosciuta a consuntivo nel primo avviso utile.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui al punto 1 devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dall'anno successivo.

Art. 16 Adempimenti a carico dei contribuenti – TESTO VIGENTE

1. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria all'ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.

2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, oppure mediante PEC. La dichiarazione si intende consegnata: all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; alla data di ricevuta elettronica nel caso di PEC.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

4. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, entro 90 giorni dall'avvenuta variazione.

5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

6. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro 90 giorni dalla data dell'evento, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali. 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

8. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
A. per le utenze domestiche:

- a. dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) (*)

- b. dati di recapito: n° tel. Cell o fisso e indirizzo PEC;
- c. ubicazione (via, numero civico e interno), superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati; (*)
- d. data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione;(*)
- e. numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti (*)
- f. generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;(*)
- g. estremi catastali dell'immobile;(*)

B. per le utenze non domestiche

- a. dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)
- b. dati di recapito del titolare o rappresentante legale: n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito
- c. dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale); (*)
- d. estremi catastali dell'immobile*
- e. ubicazione (via, numero civico e interno), superficie calpestabile (*)
- f. idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (*)
- f. data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione;(*)
- g. generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;(*)

(*)dati obbligatori

Art. 16 Adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti ed effetti – NUOVO TESTO

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 4 del presente regolamento ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, occupazione o detenzione, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, producendo, entro 90 giorni solari dalla data dell'evento (inizio, variazione o cessazione del possesso, occupazione o detenzione o delle condizioni per ottenere o mantenere agevolazioni o riduzioni) apposita dichiarazione redatta su moduli predisposti dal Comune.
2. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.
3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, potrà essere presentata direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, oppure mediante PEC o infine, tramite lo sportello on line. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio con raccomandata a/r, alla data della ricevuta elettronica nel caso di PEC o all'atto del caricamento nel caso di dichiarazione compilata on line.

4. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, il Comune comunica al soggetto dichiarante il codice di riferimento assegnato, il codice utente, il codice utenza e la data a partire dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo.
6. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari residenti conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
7. In caso di decesso dell'intestatario Tari, gli eventuali soggetti che possiedono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati al tributo, hanno l'obbligo di dichiarare, entro il termine di cui al comma 1, il nominativo del nuovo intestatario e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione del tributo.
8. Nel caso di cessazione dell'utenza, nella dichiarazione dovranno essere indicati i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali.
9. Le dichiarazioni iniziali producono effetto dalla data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.
10. Le dichiarazioni di cessazione producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa dichiarazione è presentata entro il termine di cui al comma 1.
11. In caso di omessa o tardiva dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, se il contribuente dimostra, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree.
12. Le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa dichiarazione è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine. Diversamente, le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento dell'importo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Le comunicazioni di cui all'articolo 238, comma 10, del D. lgs. n. 152/2006, devono essere presentate entro il 30 giugno e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 17 Pagamento del Tributo – TESTO VIGENTE

1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241 ovvero attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale ex decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente l'importo del tributo, ed il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze.

L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate scadenti il 16 maggio e il 16 settembre per l'acconto e il 2 dicembre per il saldo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

4. In caso di mancata adozione, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno, delle tariffe di cui all'art. 6, il versamento della TARI è effettuato secondo le seguenti modalità:

- gli importi dovuti per la prima e la seconda rata saranno determinati, a titolo di acconto, per ciascuna rata in misura pari al 40% del tributo dovuto per l'anno precedente;
- nel caso in cui il presupposto impositivo si verifichi in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, le due rate di acconto saranno determinate applicando le percentuali di cui sopra al totale del tributo dovuto per l'anno in corso, determinato applicando le tariffe vigenti per l'anno precedente;
- il versamento della terza rata, a titolo di saldo, sarà determinato detraendo dall'importo dovuto per l'intero anno, calcolato in applicazione delle tariffe definitive stabilite con apposita deliberazione consiliare, gli acconti calcolati come in precedenza illustrato.

5. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

6. L'ufficio competente provvede al riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 17 Pagamento del tributo – NUOVO TESTO

1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ovvero mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o comunque con modalità consentite dalle leggi vigenti.
2. L'ufficio competente provvede ad inviare, al domicilio del contribuente (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, almeno una volta l'anno, un avviso di pagamento, con allegati modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo del tributo e del tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). L'avviso di pagamento è inviato in formato cartaceo, fatta salva la scelta del contribuente di riceverlo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentono al contribuente di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa

procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata. L'avviso di pagamento deve essere recapitato almeno 20 giorni solari antecedenti la data di scadenza.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate scadenti il 16 maggio e il 16 settembre per l'acconto e il 2 dicembre per il saldo. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
4. L'eventuale conguaglio a debito dell'anno in corso o di anni precedenti è computato con la prima rata dell'anno successivo, dandone adeguata informazione nell'avviso di pagamento di cui al comma 2.
In caso di conguaglio a credito, lo stesso sarà computato in diminuzione della prima rata dell'anno successivo e, in caso di incapienza, delle rate seguenti, dandone adeguata informazione nell'avviso di pagamento di cui al comma 2.
5. Gli importi dovuti per la prima e la seconda rata saranno determinati, a titolo di acconto, per ciascuna rata, in misura pari al 40% del tributo dovuto per l'anno precedente. Nel caso in cui il presupposto impositivo si verifichi in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, le due rate di acconto saranno determinate applicando le percentuali di cui sopra al totale del tributo dovuto per l'anno in corso, calcolato applicando le tariffe vigenti per l'anno precedente.
L'importo della terza rata, a titolo di saldo, sarà determinato detraendo dall'importo dovuto per l'intero anno, calcolato in applicazione delle tariffe vigenti per lo stesso, gli acconti calcolati come indicato sopra.
6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
7. L'ufficio competente provvede al riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Sulle somme riscosse il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine di trenta giorni. In caso di mancato pagamento nei termini del sollecito di versamento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel successivo articolo 20.

Art 17 bis Presentazione di reclami richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati – ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

1. Il contribuente può presentare, con le modalità previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16, una richiesta di informazione, un reclamo o una richiesta di rettifica degli importi richiesti con l'avviso di pagamento di cui all'art. 17. Le richieste di reclamo e rettifica degli importi addebitati sono presentate anche utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e scaricabili dal sito web istituzionale. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti le informazioni presenti nei relativi modelli.
2. Il Comune invia una risposta scritta e motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei singoli procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune.